

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE N. 670 DEL 28/04/2022

O G G E T T O

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA, L'ASSOCIAZIONE AARVI E LA FONDAZIONE IRRIV PER LA COLLABORAZIONE NELLO STUDIO DELLE MALATTIE RENALI E NELLA RICERCA DI NUOVE TERAPIE DELL'OSPEDALE SAN BORTOLO DI VICENZA. TRIENNIO 2022-2024.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 761/22

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce:

La Fondazione IRRIV, *International Renal Research Institute* Vicenza, con sede legale a Vicenza, Via Trieste n. 29/C, costituita con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Rizzi in Vicenza datato 20 ottobre 2021 rep. n. 120379, ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale così come previste dallo Statuto della Fondazione stessa.

Tra le finalità perseguite, la Fondazione annovera lo studio delle malattie renali, la ricerca di nuove terapie e il miglioramento dell'assistenza dei pazienti nefropatici. La Fondazione, inoltre, si propone di aiutare la divulgazione e promuovere la conoscenza delle patologie renali attraverso pubblicazioni e materiale didattico nonché programmando e organizzando corsi e convegni su temi di interesse specifico nefrologico e più generale medico. Per il perseguimento delle finalità statutarie di cui ai punti precedenti, la Fondazione esercita attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale e attività di formazione universitaria e post-universitaria.

Anche l'AARVI, Associazione di Volontariato Amici del Rene di Vicenza (A.A.R.VI.), è associazione non lucrativa di utilità sociale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di promuovere e sostenere iniziative rivolte allo studio e alla conoscenza delle malattie renali e del loro trattamento.

L'Associazione, in particolare, si propone di promuovere e favorire la ricerca scientifica nel campo epidemiologico, biomedico e clinico delle malattie renali; sostenere il potenziamento e il miglioramento delle strutture pubbliche esistenti e dedicate alla diagnosi e al trattamento delle malattie renali sia in fase conservativa sia durante i trattamenti sostitutivi (dialisi e trapianto); istituire laboratori di ricerca clinico-epidemiologici e sperimentali o potenziare strutture già operanti sia in ambito pubblico che privato; svolgere opera di informazione e di sensibilizzazione sui problemi inerenti le malattie renali verso istituzioni pubbliche e private nonché verso la cittadinanza; acquisire beni e strumentazioni atte all'ottenimento degli scopi istituzionali.

Quest'ultima, già da diversi anni, opera in collaborazione con la scrivente Azienda U.L.SS. mettendo a disposizione delle persone affette da malattie renali il sostegno gratuito di volontari qualificati e svolgendo opere di informazione e sensibilizzazione sui problemi delle malattie renali, espletando le proprie attività all'interno degli spazi e arredi concessi in uso dall'Azienda U.L.SS. e ubicati al secondo piano della palazzina Nefro, area F, nell'ambito dell'Unità Operativa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza.

Al fine di disciplinare la collaborazione tra le parti nell'ambito dello studio delle malattie renali e del sostegno e sviluppo della ricerca di nuove terapie a sostegno della U.O.C. di Nefrologia del P.O. San Bortolo di Vicenza, la Fondazione IRRIV e l'Associazione AARVI hanno chiesto, per le vie brevi, di stipulare una convenzione con la scrivente Azienda U.L.SS. n. 8.

L'oggetto della collaborazione consiste nel supporto e sostegno che la Fondazione garantisce all'Azienda U.L.SS. nello studio delle malattie renali, nella divulgazione e promozione della conoscenza delle patologie renali attraverso pubblicazioni e materiale didattico nonché programmando e organizzando corsi e convegni su temi di interesse specifico nefrologico e più generale medico, e inoltre nell'informazione e sensibilizzazione sui problemi inerenti le malattie renali.

Altro obiettivo della collaborazione in argomento risiede nell'apporto, materiale ed anche economico,

proveniente dalla Fondazione e che si esplica, ad esempio, sia attraverso la donazione di attrezzature, che attraverso l'erogazione di somme di denaro nel rispetto del Regolamento aziendale sulle donazioni.

Le attività della Fondazione si svolgeranno sotto la supervisione del direttore scientifico della Fondazione stessa che si rapporterà anche con la Direzione Medica Ospedaliera di Vicenza.

Infine, per il perseguimento degli scopi previsti, l'Azienda ULSS n. 8, in accordo con l'AARVI, autorizza la Fondazione ad utilizzare gli spazi e arredi già concessi in uso all'AARVI e ubicati al secondo piano della palazzina Nefro, area F, nell'ambito dell'Unità Operativa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza.

Tanto premesso, visto l'art. 14, comma 7 del D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni, che favorisce, in particolare, *“la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato”*, prevedendo che *“a tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari”*, alla luce della vigente normativa e in considerazione di quanto sin qui esposto, si propone l'approvazione della Convenzione tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, l'Associazione AARVI e la Fondazione IRRIV, a valere per il triennio 2022-2024, per lo svolgimento di attività di collaborazione nello studio delle malattie renali e nella ricerca di nuove terapie dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza, alle condizioni e modalità di cui all'accordo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di richiamare integralmente le premesse narrative quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di approvare la Convenzione tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica, l'Associazione AARVI e la Fondazione IRRIV per la collaborazione nello studio delle malattie renali e nella ricerca di nuove terapie dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza, a valere per il triennio 2022-2024 e nei termini descritti nel documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante ed essenziale;

3. di incaricare la Fondazione, al termine di ciascun anno di vigenza della Convenzione di cui al punto 2, di redigere una relazione sull'attività svolta da trasmettere alla Direzione Medica Ospedaliera di Vicenza;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE

**tra l’Azienda ULSS n. 8 Berica, l’Associazione AARVI e la Fondazione IRRIV
per la collaborazione nello studio delle malattie renali e nella ricerca di nuove terapie
dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza
TRIENNIO 2022-2024**

TRA

l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 Berica (di seguito ULSS n. 8) con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Viale Ferdinando Rodolfi n. 37, CF/partita IVA 024441500242, nella persona del Direttore Generale Maria Giuseppina Bonavina

E

la Fondazione IRRIV – International Renal Research Institute Vicenza (di seguito Fondazione) con sede in Vicenza, Viale Trieste 29/c, CF 95146660246, avente personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 1120 del Registro regionale Veneto delle persone Giuridiche, in persona del suo Presidente Franco Zuffellato

E

l’Associazione Amici del Rene di Vicenza – AARVI (di seguito AARVI) con sede in Vicenza, Strada Bertesina 394, CF 95067340240, iscritta al n. VI0256 del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, in persona del suo Presidente Roberto Toffolon

PREMESSO CHE

Il nuovo Codice del Terzo Settore (di seguito Codice), entrato in vigore con il Decreto legislativo (D.lgs.) n. 117 del 3 luglio 2017, come modificato con Decreto Legge (D.L.) n. 41 del 22 marzo 2021, ha visto la sua piena operatività a far data dal 23 novembre 2021, in forza del Decreto del Direttore della Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese n. 561 del 26 ottobre 2021, con l’avvio del RUNTS e del processo di trasferimento di cui all’art. 30 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020.

L’art. 2, comma 1 del Codice riconosce *“il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”*.

L’art. 4, comma 1 del Codice stabilisce che *“sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi”*.

L’art. 5, comma 1 del Codice stabilisce che *“si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio”*, tra altre, le seguenti *“attività aventi ad oggetto:*

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale”.

L'art. 8, comma 1 del Codice stabilisce che *“il patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”*.

L'art. 14, comma 7 del D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, e successive modifiche ed integrazioni, favorisce, in particolare, *“la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato”*, prevedendo che *“a tal fine le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali degli operatori sanitari”*.

CONSIDERATO

che la Fondazione IRRIV è una Fondazione costituita con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Rizzi in Vicenza datato 20 ottobre 2021 rep. n. 120379, *“non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare scopo della Fondazione è sostenere lo studio delle malattie renali, la ricerca di nuove terapie e il miglioramento dell'assistenza dei pazienti nefropatici in collaborazione con l'Unità Operativa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza”* (art. 2, comma 1 dello Statuto);

che *“la Fondazione si propone inoltre di aiutare la divulgazione e promuovere la conoscenza delle patologie renali attraverso pubblicazioni e materiale didattico nonché programmando e organizzando corsi e convegni su temi di interesse specifico nefrologico e più generale medico”* (art. 2, comma 1 dello Statuto);

che la Fondazione, per il perseguimento delle finalità statutarie di cui ai punti precedenti, *“esercita le seguenti attività di interesse generale (così come definite dall'art. 5 del Codice):*

- *ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
- *formazione universitaria e post-universitaria”* (art. 2, comma 2 dello Statuto);

che la Fondazione potrà tra l'altro: *“a) istituire e sostenere laboratori di ricerca clinico, epidemiologici e sperimentali o potenziare strutture già operanti sia in ambito pubblico che privato; b) svolgere opera di informazione e di sensibilizzazione sui problemi inerenti le malattie renali, verso istituzioni pubbliche e private nonché verso la cittadinanza; c) acquisire beni e strumentazioni atte all'ottenimento degli scopi istituzionali; d) promuovere corsi di formazione universitaria e post-universitaria nonché di perfezionamento del personale medico e non medico operante nell'ambito della nefrologia; e) realizzare attività di raccolta fondi per finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del Codice; f) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; g) favorire e finanziare interscambi con medici ed operatori sanitari operanti in sede altamente qualificata; h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali”* (art. 2, comma 3 dello Statuto);

che la Fondazione, è stata costituita in conformità alla disciplina del Codice e provvederà a dar seguito a tutti gli adempimenti di legge per la sua iscrizione al RUNTS di cui al su richiamato Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020 a cui seguirà la denominazione *“Fondazione IRRIV - ETS”* (art. 1, comma 2 dell'Atto costitutivo e art. 1, comma 2 dello Statuto);

che l'AARVI è un'Associazione di Volontariato senza fini di lucro e *“persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di promuovere e sostenere iniziative rivolte allo studio e alla conoscenza delle malattie renali e del loro trattamento. Per perseguire tale obiettivo l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività: a) promuovere e favorire la ricerca scientifica nel campo epidemiologico, biomedico e clinico delle malattie renali; b) sostenere il potenziamento e il miglioramento delle strutture pubbliche esistenti e dedicate alla diagnosi e al trattamento delle malattie renali sia in fase conservativa sia durante i trattamenti*

sostitutivi (dialisi e trapianto); c) istituire laboratori di ricerca clinico-epidemiologici e sperimentali o potenziare strutture già operanti sia in ambito pubblico che privato; d) svolgere opera di informazione e di sensibilizzazione sui problemi inerenti le malattie renali verso istituzioni pubbliche e private nonché verso la cittadinanza; e) acquisire beni e strumentazioni atte all'ottenimento degli scopi istituzionali; f) favorire e finanziare interscambi con medici ed operatori sanitari operanti in sedi altamente qualificate in Italia e all'estero; g) promuovere corsi di formazione e perfezionamento del personale medico e non medico operante nell'ambito della nefrologia vicentina; h) promuovere la raccolta di adeguati finanziamenti per sostenere i propri scopi istituzionali; i) attivare tutte le iniziative volte a migliorare l'assistenza, le prospettive di recupero e la qualità della vita del paziente nefropatico" (art. 5 dello Statuto);

che l'Azienda ULSS n. 8, con deliberazione n. 950 del 19 dicembre 2012, ha già concesso all'AARVI, in comodato d'uso gratuito, i locali collocati al piano secondo della palazzina Nefro area F dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza funzionali allo svolgimento da parte dell'AARVI delle proprie attività istituzionali, per una durata di quindici anni con scadenza il 31 ottobre 2027 (contratto di comodato iscritto al Registro dell'Agenzia delle Entrate al n. 36 dell'11 gennaio 2013);

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità della convenzione

Con la presente Convenzione le Parti si prefiggono l'obiettivo di favorire il perseguimento delle finalità di interesse generale proprie delle stesse.

Per la Fondazione, l'obiettivo, peraltro statutario, è quello della "ricerca scientifica di particolare interesse sociale" e della "formazione universitaria e post universitaria", come riportate in premessa e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia. Per l'ULSS n. 8, il fine della collaborazione di cui alla presente convenzione risiede nell'apporto, materiale ed economico, proveniente dalla Fondazione e che si esplica, ad esempio, sia attraverso la donazione di attrezzature, che attraverso l'erogazione di somme di denaro per il finanziamento di borse di studio. Tra gli obiettivi dell'ULSS n. 8 rientrano anche il sostegno, da parte della Fondazione, nello studio delle malattie renali, nella divulgazione e promozione della conoscenza delle patologie renali attraverso pubblicazioni e materiale didattico nonché programmando e organizzando corsi e convegni su temi di interesse specifico nefrologico e più generale medico, nell'informazione e sensibilizzazione sui problemi inerenti le malattie renali. Apporti e sostegni effettuati nel rispetto degli obiettivi e delle priorità aziendali.

Le attività saranno svolte da personale della Fondazione che opererà in collaborazione con l'Unità Operativa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale e con altri Dipartimenti e Unità Operative interessate dell'ULSS n. 8.

Art. 2 – AARVI

Per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 1, l'Azienda ULSS n. 8, che sottoscrive la presente per accettazione, in accordo con l'AARVI, già comodataria per effetto dell'attività di collaborazione di cui alla deliberazione n. 508 del 20/07/2011, tacitamente prorogata dalle Parti per *facta concludentia*, nonché del contratto di comodato di cui alla deliberazione n. 950 del 19/12/2012, autorizzano la Fondazione ad espletare le proprie attività all'interno degli spazi e arredi già concessi in uso alla stessa AARVI e ubicati al secondo piano della palazzina Nefro, area F, nell'ambito dell'Unità Operativa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza.

Art. 3 - Ambito di attività

La Fondazione si attiva per la realizzazione, nel corso del triennio 2022-2024, delle iniziative di cui all'art. 1 dalla stessa promosse e preliminarmente condivise con l'ULSS n. 8. Le attività verranno effettuate in accordo con l'Unità Operativa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale e all'interno delle dotazioni, spazi e arredi, indicate all'articolo 1, favorendo ogni opportuna sinergia collaborativa con altre strutture aziendali (Dipartimenti e Unità Operative), anche al fine di perseguire un'ottimale integrazione e sviluppo delle competenze professionali degli operatori dell'ULSS n. 8 e per il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza.

La Fondazione darà continuità alle iniziative già sviluppate dall'AARVI negli ambiti della "ricerca scientifica di particolare interesse sociale" e della "formazione universitaria e post-universitaria", mantenendo l'attività scientifica attuale già svolta dall'AARVI e possibilmente ampliandola con nuove collaborazioni e nuovi impulsi per progetti scientifici della Fondazione.

La Fondazione provvede allo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 mediante l'impiego di ricercatori medici, ingegneri, biologi, farmacisti e altro personale amministrativo, tutti volontari o assunti dalla medesima Fondazione con oneri a proprio carico.

Le attività della Fondazione si svolgeranno sotto la supervisione del direttore scientifico della Fondazione stessa, prof. Claudio Ronco, già primario dell'Unità Operativa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza che si rapporterà anche con la Direzione Medica Ospedaliera di Vicenza.

Art. 4 – Garanzia per l'attività di collaborazione

Lo spirito della Fondazione è coerente con i principi di sussidiarietà e non sostitutività del servizio sanitario regionale: l'attività svolta dal personale della Fondazione non potrà mai configurarsi come sostitutiva dell'attività del personale sanitario dell'ULSS n. 8.

Le attività di ricerca scientifica e didattica svolte dalla Fondazione sono garantite dalle risorse che i mecenati hanno destinato alla stessa e che questi le destineranno in futuro. Qualora, dal rapporto di collaborazione di cui alla presente convenzione, dovessero scaturire studi/protocolli che abbiano come soggetto i pazienti nefropatici e/o le attività assistenziali erogate in favore di questi ultimi e/o attività che rientrano nell'ambito delle sperimentazioni cliniche, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e aziendali in materia, questi verranno sottoposti al parere del competente Comitato Etico.

Qualora necessario, la Fondazione può fornire un supporto attraverso ad esempio la messa a disposizione di apparecchiature e strumentazioni, anche per l'esecuzione di particolari esami clinici e diagnostici a favore dell'Unità Operativa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale dell'ULSS n. 8. Tale possibilità, può essere estesa a favore di altre aziende sanitarie, mediante accordi tra dette aziende e l'ULSS n. 8, anche economici, per il solo rimborso dei costi effettivamente sostenuti e ulteriori rispetto alle risorse impiegate in tali attività.

Art. 5 – Responsabilità

La Fondazione svolgerà le proprie attività attraverso il proprio personale che ha accesso alle strutture ospedaliere nel rispetto delle direttive e delle prescrizioni stabilite dalla Direzione dell'ULSS n. 8.

Il personale impiegato si impegna a mantenere una corretta collaborazione con il personale sanitario ed un corretto rapporto con i malati, rispettandone la dignità ed i diritti.

Il personale della Fondazione sarà dotato di cartellino identificativo con la dizione (IRRIV).

La Fondazione si assume formalmente la responsabilità per le attività svolte dal proprio personale, restando escluso ogni rapporto diretto tra lo stesso e l'ULSS n. 8,

Il personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione dovrà attenersi, oltre che alle norme usuali, a quelle della circostanza di operare nel contesto di un Ente Sanitario. Pertanto, ogni ricercatore o persona chiamata a prestare la propria opera in questo contesto, è tenuto a mantenere il più scrupoloso riserbo su notizie e fatti di cui venga a conoscenza, garantendo, in ogni caso, il rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Le Parti si impegnano a rispettare le vigenti norme, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza sul posto di lavoro.

In caso di inadempienza o trasgressione ai doveri di cui sopra, la Fondazione provvederà alla immediata sostituzione del collaboratore.

Art. 6 – Norme Assicurative

La Fondazione provvede alla copertura assicurativa di legge del proprio personale volontario impiegato nelle attività di cui alla presente Convenzione.

Il costo per la stipula di specifica polizza assicurativa concernente i rischi di infortunio e malattie professionali connessi all'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione, è a carico dei singoli soggetti.

Art. 7 – Impegni a carico dell'ULSS n. 8 e dell'AARVI

Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente Convenzione, l'ULSS n. 8, che sottoscrive la presente per accettazione, e l'AARVI, già comodataria, autorizzano la Fondazione ad espletare le proprie attività all'interno degli spazi e arredi già concessi in uso alla stessa AARVI, ubicate al secondo piano della palazzina

Nefro, area F, nell'ambito dell'Unità Operativa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza.

Le dotazioni (spazi e arredi) di cui al punto precedente potranno essere accessibili a tutti i ricercatori, italiani e stranieri, e a tutto il personale che la Fondazione reputerà idonei ad operare per suo conto per determinati periodi, previa comunicazione all'ULSS n. 8.

L'ULSS n. 8 si impegna a consentire l'accesso al servizio mensa al personale/ricercatori della Fondazione che frequenterà l'Ospedale San Bortolo nei negli stessi termini concordati tra l'AARVI e la ditta gestrice del servizio mensa.

Art. 8 – Impegni della Fondazione

La Fondazione, secondo i propri fini statutari, promuove e favorisce la ricerca scientifica e biomedica nel campo epidemiologico e clinico delle malattie renali, sostenendo, materialmente ed economicamente, il potenziamento ed il miglioramento delle strutture pubbliche esistenti dedicate alla diagnosi e al trattamento delle malattie renali.

A tale proposito, la Fondazione supporterà concretamente l'Unità Operativa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza, attraverso donazioni, sia in forma di somme di denaro che sotto forma di apparecchiature, nel rispetto del Regolamento aziendale sulle donazioni, al fine di garantire un più efficiente funzionamento dell'Unità Operativa medesima e un migliorato benessere degli utenti e degli operatori che vi prestano servizio.

Le apparecchiature di proprietà della Fondazione utilizzate per attività di *routine* da parte dell'Unità Operativa verranno donate all'ULSS n. 8 e, previa valutazione e accettazione, prese in carico dalla stessa per le manutenzioni e l'impiego di reagenti.

I reagenti e le apparecchiature esclusivamente utilizzati per le attività di ricerca svolte dalla Fondazione nei locali dell'ULSS n. 8 saranno, invece, pertinenza della Fondazione.

La Fondazione, inoltre, si impegna a sostenere economicamente la formazione didattica attraverso l'assegnazione di premi e borse di studio a personale che accederà all'Unità Operativa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale dell'Ospedale San Bortolo in qualità di frequentatore, previa autorizzazione dell'ULSS n. 8.

Art. 9 – Relazione

La Fondazione è tenuta, al termine di ciascun anno di vigenza della presente Convenzione, a predisporre una relazione sull'attività svolta, da trasmettere alla Direzione Medica dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza.

Art. 10 – Verifica della collaborazione

Le Parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione, la corretta applicazione della presente Convenzione, con particolare riferimento agli aspetti che riguardano il coordinamento delle attività assistenziali svolte dall'ULSS n. 8 con quelle di ricerca scientifica e didattica svolte dalla Fondazione e garantite dalle risorse che i mecenati hanno destinato alla stessa e che questi le destineranno in futuro.

Si ribadisce che qualora dal rapporto di collaborazione di cui alla presente convenzione, dovessero scaturire studi/ protocolli che abbiano come soggetto i pazienti nefropatici e/o le attività assistenziali erogate in favore di questi ultimi e/o attività che rientrano nell'ambito delle sperimentazioni cliniche, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e aziendali in materia, questi verranno sottoposti al parere del competente Comitato Etico.

Nel caso in cui dovessero ravvisarsi inadempienze, queste verranno discusse dal Presidente della Fondazione (o dal Direttore scientifico) e dal Direttore Generale dell'ULSS n. 8 (o suo delegato) e non dovranno formare oggetto di discussioni personali tra collaboratori della Fondazione ed operatori dell'ULSS n. 8.

Art. 11 – Durata della convenzione

La presente Convenzione ha durata di tre anni, decorrente dalla data di sottoscrizione, e, d'intesa tra le Parti, potrà essere oggetto di rinnovo con provvedimento del Direttore Generale dell'ULSS n. 8.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Convenzione ne determina la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., su iniziativa di ciascuna delle Parti.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di recesso da parte di ciascuna Parte, in qualsiasi momento e con un preavviso di tre mesi da comunicarsi a mezzo di Lettera Raccomandata A.R. o Pec.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente Convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art. 12 – Controversie

In caso di controversie derivanti dalla presente Convenzione le Parti si impegnano ad addivenire ad un accordo bonario; in caso di mancato accordo, le Parti individuano quale foro competente esclusivo quello di Vicenza.

Art. 13 – Privacy

La Fondazione si impegna a trattare i dati personali e/o le eventuali “particolari categorie di dati” raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi della presente Convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e dal Regolamento Europeo (G.D.P.R.) n. 2016/679 in materia di *privacy*.

Visto il vigente Regolamento Aziendale per la protezione dei dati personali (pubblicato sul sito internet aziendale) il quale stabilisce, all’articolo 27, che “*Nell’ambito della ULSS n. 8, sono individuati quali Responsabili “esterni” del trattamento dei dati personali, tutti i soggetti esterni che, per svolgere la propria attività sulla base di una convenzione – si intende la presente Convenzione – o un contratto sottoscritto con l’ULSS, trattino dati di cui è titolare l’ULSS medesima e qualora siano in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 29, primo comma, del Codice della privacy (esperienza, capacità ed affidabilità)*”, l’U.L.SS. n. 8 nomina la Fondazione Responsabile Esterno del trattamento dei dati di cui l’U.L.SS. è titolare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

In ottemperanza all’articolo 29 del D.lgs. 196/2003 e, in particolare, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento Europeo 2016/679, i Responsabili esterni hanno l’obbligo di:

- trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di *privacy*;
- trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, dei pazienti (o di altri interessati) esclusivamente per le finalità previste dalla presente Convenzione e ottemperando ai principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza;
- rispettare i principi in materia di sicurezza dettati dalla normativa vigente (nazionale ed europea) in materia di *privacy*, idonei a prevenire e/o evitare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati non consentite (anche attraverso i *social media*), il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;
- adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all’articolo 32 del Regolamento Europeo rubricato “*Sicurezza del trattamento*”;
- nominare, al loro interno, i soggetti autorizzati/incaricati del trattamento (dipendenti, ricercatori e volontari), impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- attenersi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, anche nell’eventuale caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, nei termini di cui all’articolo 28, comma 3, lettera a) del Regolamento Europeo;
- specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati;
- assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo (sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o dello Stato membro preveda la conservazione dei dati;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto

Vicenza, _____

Il Direttore Generale
Azienda ULSS n. 8 Berica
(Maria Giuseppina Bonavina)

Il Presidente
Fondazione IRRIV
(Franco Zuffellato)

Il Presidente
Associazione AARVI
(Roberto Toffolon)
